

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 5 maggio 2020, n. 4-1317

Legge regionale 9/2015, articolo 9. Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi.

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che:

gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) disciplinano gli aiuti di Stato;

gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020 (2014/C 204/01), in particolare al punto 1.2.1.5, prevedono di indennizzare i danni causati da animali protetti;

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ed abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. UE n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019;

la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 disciplina la tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria;

l'articolo 9 della legge regionale 9 del 14 maggio 2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015" così come modificato dall'articolo 116 della Legge regionale n. 19 del 17 dicembre 2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018" sancisce, in particolare, che:

la Regione può istituire un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica o da cause fitosanitarie e per l'applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica (comma 1);

la Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma (comma 4);

con D.G.R. 39 – 8720 del 4 aprile 2019, è stato approvato il Programma regionale di intervento, per l'anno 2019, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi.

Dato atto che, come risulta dai dati del settore regionale Prevenzione e Veterinaria:

nel corso della stagione di pascolo 2019 sono stati denunciati in Piemonte n. 172 attacchi al bestiame domestico, per un totale di n. 407 capi morti;

la Città Metropolitana, Struttura Tutela Fauna e Flora e Struttura Sistemi Naturali, e la Provincia di Asti, Servizio Caccia, Pesca e Antisofisticazioni vitivinicole, hanno segnalato numerose predazioni avvenute sulle colline torinesi, chivassesi e dell'alto astigiano;

negli ultimi anni, come attestato dalla relazione LO STATUS DEL LUPO IN REGIONE PIEMONTE 2014-2018 (con evoluzione dal 1999 al 2018) del Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond - Azione A4 e D1, pubblicata nel luglio 2018, i lupi hanno colonizzato nuove zone del territorio regionale.

Dato atto che è necessario continuare a rafforzare le misure di prevenzione e la possibilità di risarcimento dei danni, onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a

danno degli allevatori e favorire una maggiore accettazione sociale della presenza del lupo nelle zone rurali, tenuto anche conto dell'importanza per l'economia regionale della presenza e della redditività degli allevamenti posti in aree marginali, collegati strettamente alla produzione ed al commercio di prodotti agroalimentari tipici (fra i quali, ad esempio, i formaggi DOP ecc), nonché della presenza degli allevatori quale presidio a salvaguardia dell'assetto idrogeologico e paesaggistico regionale.

Ritenuto, pertanto, di:

approvare, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9/2015, il Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame ed il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi di cui all'allegato 1, della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

destinare quale contributo regionale complessivo a favore degli allevatori piemontesi risorse pari ad euro 200.000,00 per sostenere i costi per la difesa del bestiame ed il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi per il periodo 1 giugno 2019 – 30 maggio 2020.

Richiamato che:

la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 istituisce in Piemonte l'Organismo pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'articolo 5 della legge regionale 16/2002 dispone che all'Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999;

in base a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 35/2006, la funzione di Organismo pagatore regionale è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto:

della convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 16/2002;

che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto dalla Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 (determinazione n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8, recante "Bilancio di previsione finanziario 2020 -2022";

vista la DGR n. 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 200.000,00 per finanziare il Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame ed il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi, trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184165/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Dato atto che il contributo regionale previsto per il Programma è erogato con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. UE n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019.

Ritenuto di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Produzioni Agrarie Zootecniche, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Acquisito in data 30 aprile 2020 il parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 9 del 14 maggio 2015.

Richiamato che i termini del procedimento di cui alla presente deliberazione sono stati approvati con DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908.*

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016. La Giunta regionale,

d e l i b e r a

- di approvare, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9/2015, il Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame ed il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi di cui all'allegato 1, della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di destinare quale contributo regionale complessivo a favore degli allevatori piemontesi risorse pari ad euro 200.000,00 per sostenere i costi per la difesa del bestiame ed il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi per il periodo 1 giugno 2019 – 30 maggio 2020;
- di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 200.000,00, trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184165/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- di dare atto che il contributo regionale previsto per il Programma è erogato con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. UE n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019;
- di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che i termini del presente procedimento sono stati approvati con DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908.*

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22; nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

(omissis)

Allegato

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2015 N. 9 - ART. 9 COMMA 1. PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DEI COSTI PER LA DIFESA DEL BESTIAME E IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLE PREDAZIONI DA CANIDI SUI PASCOLI PIEMONTESI

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

- 1) Il presente allegato detta i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi ed è finanziato con le risorse finanziarie assegnate in competenza nell'UPB A1701A (Capitolo 184165) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020/2022 ed è istituito, con riferimento alla normativa europea sugli aiuti di stato, ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013, così come modificato con il Reg.UE n. 316/2019.
- 2) Areale di applicazione: tutto il territorio della Regione Piemonte.
- 3) Beneficiari: gli allevatori che esercitano il pascolo di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio regionale. Per allevatore si intende il detentore dei capi riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
- 4) Aiuto per le predazioni: agli allevatori, che nel periodo dal 01/06/2019 al 30/05/2020 hanno subito danni da predazione, sono riconosciuti i seguenti importi:
 - 1000,00 euro a capo bovino predato;
 - 300,00 euro a capo equino/asinino predato;
 - 100,00 euro a capo ovicaprino o capo di altra specie di interesse zootecnico predato;
 - 10,00 euro a capo avicunicolo predato;Il risarcimento sarà riconosciuto fino ad un massimo di 3000,00 euro per allevatore richiedente. L'avvenuta predazione dovrà essere attestata da dichiarazione del Veterinario ASL. Per le specie zootecniche, di cui sono state istituite banche dati nazionali individuali, è riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito di evento predatorio; l'attestazione, rilasciata dal Veterinario, dovrà riportare il numero dei capi dispersi ed il loro codice di iscrizione nella banca dati nazionale.
- 5) L'aiuto per le predazioni è erogato esclusivamente agli allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative agevolate per questa tipologia di danno negli anni 2019 e 2020.
- 6) Aiuto per la prevenzione: l'aiuto è riconosciuto agli allevatori che assumono i seguenti impegni:
 - a) montare recinzioni elettrificate per il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi (altezza della rete elettrificata fuori terra minimo 120 cm) o provvedere alla stabulazione notturna degli animali;
 - b) assicurare la presenza di cani da guardiania (i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti esclusivamente alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei);
 - c) assicurare la presenza continua a custodia degli animali, dell'allevatore, della famiglia o di suo personale;Gli allevatori per poter accedere all'aiuto per la prevenzione devono aver messo in atto almeno 1 dei primi 2 sistemi di difesa su indicati (punto 6a e 6b) ed essere in regola con le norme di Polizia Veterinaria.

- 7) L'entità dell'aiuto, per ogni allevatore, compreso l'importo da erogare a copertura degli indennizzi, sarà determinata nell'ambito dell'ammontare complessivo, che per il 2020 è pari a 200.000,00 euro, in base:
- alle richieste pervenute;
 - al numero di impegni assunti nelle attività di prevenzione, di cui al p.to 6;
 - all'avvenuta predazione di capi in detenzione nel periodo compreso dal 01/06/2019 al 30/05/2020.
- L'ammontare del premio per la prevenzione per ciascun allevatore non potrà comunque superare il tetto massimo di 3.000,00 euro (indennizzi di cui al p.to 4 esclusi).
- 8) Coloro che hanno beneficiato nel 2019 del programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi, (D.G.R. n. 39-8720 del 05/04/2019) possono presentare domanda ai sensi delle presenti disposizioni secondo i seguenti criteri:
- aiuto per le predazioni: nessuna variazione rispetto ai vincoli fissati nel p.to 4 e 5;
 - aiuto per la prevenzione: il massimale fissato al p.to 6 viene ridotto a 1500,00 euro (indennizzi di cui al p.to 4 esclusi).
- 9) Non possono presentare domanda per questo Programma gli allevatori che hanno aderito nel PSR 2014/2020 all'operazione: 10.1.6. "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani".
- 10) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP.
- 11) Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità a cura del Settore A1701A "Produzioni agrarie e zootecniche". Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A1701A "Produzioni agrarie e zootecniche".
- 12) La non osservanza degli impegni stabiliti dalle presenti disposizioni, comporta la revoca dell'aiuto relativo.
- 13) Il Settore A17010B – "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" provvederà ad eseguire l'istruttoria delle domande ed i controlli in situ ed al termine redigerà l'elenco di liquidazione. Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A17010B – "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali".
- 14) Gli aiuti saranno liquidati, tramite l'Organismo pagatore regionale ARPEA.

**CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L'AIUTO ALLA PREVENZIONE E
PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

PARAMETRO	Punti	
	SI	NO
Montaggio recinzioni elettrificate per il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi, stabulazione notturna dei capi	5	0
Presenza di cani da guardiania (minimo 2)	5	0
Presenza continua a custodia del gregge dell'allevatore, della famiglia o di suo personale	5	0
Allevamento con pregresse predazioni nel periodo compreso dal 01/06/2019 al 30/05/2020	5	0

Sarà assegnata il valore di 150,00 euro massimi per ogni punto dichiarato.

Qualora le domande pervenute superassero il budget disponibile, l'importo erogabile sarà rivisto secondo le seguenti priorità:

1. Liquidazione dell'intero importo richiesto per il risarcimento delle predazioni per tutti i richiedenti;
2. Liquidazione dell'aiuto alla prevenzione per gli allevatori che NON hanno presentato domanda nel 2019 per il programma regionale di cui alla D.G.R. n. 39-8720 del 05/04/2019.
In caso di superamento del budget totale disponibile il valore di 150,00€ a punto sarà proporzionalmente ridotto.
3. Liquidazione dell'aiuto alla prevenzione per gli allevatori che hanno presentato domanda nel 2019 per il programma regionale di cui alla D.G.R. n. 39-8720 del 05/04/2019.
In caso di superamento del budget totale disponibile il valore di 150,00€ a punto sarà proporzionalmente ridotto.

L'importo effettivamente erogato dipenderà inoltre, dal livello di utilizzo aziendale del plafond "*de minimis*" nell'arco di tre esercizi finanziari compreso quello corrispondente all'anno di erogazione.